Regolamento Regionale 25 febbraio 2019, n. 8

Regolamento regionale recante criteri modalità e termini per l'inserimento nel registro dei rituali festivi legati al fuoco nonché per l'erogazione dei contributi di cui alla legge regionale 25 Gennaio 2018 n. 1

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

VISTO l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

VISTO l'art. 42, comma 2, lett. c) della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia"; VISTO l'art. 44, comma 2, della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto del Regione Puglia" così come modificato dalla L.R. 20 ottobre 2014, n. 44;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale N° 204 del 05/02/2019 di adozione del Regolamento;

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

Art. 1 Definizioni, finalità

1. Il presente Regolamento, emanato ai sensi dell'art. 5 della l.r. n.1 del 25 gennaio 2018 definisce criteri, modalità e termini per l'inserimento dei soggetti aventi titolo nel registro dei rituali festivi legati al fuoco, nonché per l'erogazione dei contributi, la presentazione delle domande, le tipologie di spese ammissibili e la rendicontazione delle spese sostenute.

Art. 2

Criteri, modalità e termini per l'inserimento nel registro dei rituali festivi legati al fuoco

- 1. Possono chiedere l'iscrizione al registro dei rituali festivi legati al fuoco i Comuni della Regione Puglia nonché i soggetti svolgenti attività senza scopo di lucro che organizzano ed eseguono sul territorio regionale della Puglia:
- a) le rappresentazioni rievocative di rilevanti avvenimenti storici e religiosi, incentrati sulla unicità del fuoco, come elemento identitario, le cui origini sono comprovate da fonti documentali;
- b) le celebrazioni che ripropongono, esaltano e sponsorizzano usi, costumi e tradizioni proprie dell'immagine e della identità regionale, che evidenziano la centralità del rituale del fuoco,

caratterizzate da particolare valore storico, religioso e culturale, strutturate e organizzate in maniera ricorrente, secondo la periodicità che le contraddistingue, da almeno venti anni.

- 2. La domanda d'iscrizione è presentata telematicamente alla Sezione Turismo della Regione Puglia. Alla domanda è allegata dettagliata relazione recante tutte le indicazioni e tutta la documentazione utili a delineare elementi e caratteristiche del rituale festivo legato al fuoco cui la domanda medesima si riferisce. All'esito positivo dell'istruttoria, l'iscrizione è disposta entro 45 giorni dalla presentazione della domanda con determinazione del Dirigente della Sezione Turismo.
- 3. I rituali festivi legati al fuoco, iscritti nel registro regionale, concorrono a formare il calendario annuale delle manifestazioni storiche della Puglia e sono contraddistinti dal logo "PUGLIA" utilizzato dalla Regione Puglia per la comunicazione turistica.

Art. 3 Criteri, modalità e termini per la concessione di contributi

- 1. La Regione concede contributi a copertura delle spese sostenute per le manifestazioni inserite nel registro di cui all'articolo precedente nei limiti delle dotazioni finanziarie stanziate in bilancio.
- 2. A seguito dall'assegnazione della dotazione finanziaria, il dirigente della Sezione Turismo della Regione emana un bando per l'assegnazione dei contributi.
- 3. Le relative domande, da presentarsi entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del bando sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia, devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente e devono contenere tutte le indicazioni e tutta la documentazione, utili al conseguimento del punteggio che sarà attribuito ai sensi del successivo comma 5, nonché le previsioni di spesa con l'indicazione dei contributi percepiti o percipiendi da altri enti pubblici e privati in relazione alla manifestazione in oggetto, con l'esatta indicazione della causale del contributo.
- 4. Con distinto provvedimento il dirigente della Sezione Turismo della Regione, sentito il competente Direttore di Dipartimento, nomina una commissione giudicatrice composta dal dirigente stesso o suo delegato con funzioni di presidente, e da 2 funzionari regionali, oltre che da impiegato con funzione di segretario.
- 5. La commissione, entro 30 giorni dalla nomina, prorogabili di altri 30 giorni nel caso in cui vengano richiesti chiarimenti ai soggetti richiedenti, forma una graduatoria assegnando ad ogni domanda: 1) max punti 30 per l'attinenza alle finalità dell'art.1 della legge. 2) max 30 punti per il seguito della manifestazione (misurato in base all'afflusso di pubblico risultante dagli atti autorizzativi/dichiarativi previsti dalla normativa in materia di pubblica sicurezza). 3) max 30 punti per l'attinenza ai criteri di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) e b) della legge.
- 6. Il contributo è riconosciuto a chi consegue un punteggio minimo di 50. L'assegnazione dei contributi è commisurata al punteggio conseguito in base al criterio di proporzionalità. Con determinazione del dirigente della Sezione Turismo è approvata la graduatoria unitamente al piano di distribuzione delle risorse disponibili e sono impegnate le somme corrispondenti.

Modalità e termini per la rendicontazione delle spese sostenute

- 1. Entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello in cui si svolge la manifestazione, il legale rappresentante del soggetto ammesso al contributo presenta alla Sezione Turismo della Regione una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 attestante l'avvenuta realizzazione della manifestazione medesima. Alla dichiarazione è allegata dettagliata relazione dell'avvenuta manifestazione con relativo bilancio consuntivo e rendicontazione delle spese sostenute, completa di documentazione fiscalmente valida ai sensi di legge.
- 2. Il dirigente della Sezione Turismo con proprio provvedimento liquida il contributo, verificata la regolarità della documentazione prodotta ai sensi del comma 1.

Art. 5

Spese ammissibili

- 1. Le spese sostenute, per essere considerate ammissibili, devono essere strettamente connesse con la manifestazione.
 - 2. Sono considerate ammissibili: 2
 - · le spese generali.
 - · le spese di pubblicità e promozione
- · le spese per la gestione spazi, esclusivamente quelle necessarie per le attività di spettacolo;
- · i costi per il personale e compensi professionali direttamente imputabili alla realizzazione del progetto
- · i costi di ospitalità (i rimborsi spese per viaggio, vitto e alloggio, sono imputati nei limiti degli importi previsti per il personale dirigenziale in missione, dal Regolamento regionale n. 746/2011 e ss.mm.ii .).

Disposizioni finali

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.